



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Provincia di Torino

tel. 0124-32.121 – Fax. 0124-32.51.06 – e-mail: poliziamunicipale@comunesangiorgio.it

Oggetto: **divieto di transito autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t in Via per San Giorgio in Frazione Cortereggio**

N. 18/11
Prot. 2756

IL SINDACO

- Vista la ridotta dimensione della strada denominata Via per San Giorgio sita in Frazione Cortereggio ed il notevole aumento del transito di mezzi pesanti da e per l'area industriale sita in tale via con gravi conseguenze per la stabilità del sedime e per il manto stradale stesso;
- Ritenuto che si renda necessario vietare il transito degli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t in Via per San Giorgio dal piazzale antistante l'area industriale al piazzale vicino al ponte nei pressi di cascina Gallo in entrambi i sensi di marcia;
- Considerato che detti autocarri potranno comunque transitare in Via per San Giorgio dal piazzale dell'area industriale all'intersezione con Via Lusigliè, Via Rubino;
- Vista la necessità di tutelare il patrimonio stradale, nell'interesse dell'incolumità pubblica;
- Visto l'art. 7 del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PER TUTTI GLI AUTOCARRI CON MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 T. IN VIA PER SAN GIORGIO (FRAZIONE CORTEREGGIO) DAL PIAZZALE DELL'AREA INDUSTRIALE AL PIAZZALE VICINO AL PONTE SITO NEI PRESSI DELLA CASCINA GALLO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, con la sola esclusione dei mezzi espressamente autorizzati.

DISPONE

Per i motivi di cui sopra:

- La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio ed in loco ed entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.
- Il personale appartenente alle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.
- Il posizionamento della segnaletica verticale sarà a cura del personale dell'Area Tecnico – Manutentiva.

Ai sensi degli artt. 3 co 4 e 5 co 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 si avverte che Responsabile del procedimento è l'AGS di Polizia Municipale Franzino Laura; contro l'installazione della segnaletica di cui alla presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici ed all'Ente competente all'apposizione della suddetta segnaletica ed altresì, contro la predetta ordinanza, è ammesso ricorso al Tar Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivo di 60 e 120 giorni.

San Giorgio Cse, li 01 APR. 2011



IL SINDACO
Guido Massimo Arri